



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informativa parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0008678 P-4.22.1

del 21/09/2018



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e, p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU - COM(2018) 439.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

174-1224-Varese/11624

Roma, **21 SET 2018**

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per le politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

e, p.c.

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

Oggetto: COM (2018) 439 – Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU. Relazione.

Si fa riferimento alla nota di codesto Dipartimento prot. n. 7005 del 24 luglio u.s., concernente quanto in oggetto.

Al riguardo, si trasmette la relazione richiesta.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU.

- **Codice della proposta:** COM (2018) 439 final del 6 giugno 2018
- **Codice interistituzionale:** 2018/0229 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'economia e delle finanze

Premessa: finalità e contesto

La proposta si colloca nell'ambito del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione Europea, a valere per il periodo 2021-2027 e riguarda l'istituzione di un unico strumento finanziario, un fondo di garanzia, in modo da poter utilizzare meglio le risorse scarse del bilancio europeo, anche a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione, e semplificare e rendere più efficiente il meccanismo europeo di sostegno degli investimenti. Il programma ricalca quello, ancora in corso di realizzazione - avviato nel 2015 e prolungato a tutto il 2020 - denominato "Piano Juncker" o "Piano Europeo per gli Investimenti" (PEI), che si proponeva di sostenere il rilancio degli investimenti, pubblici e privati, in Europa. Il Piano è imperniato sul Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), e affida alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) la gestione di un fondo di garanzia, formato da risorse comunitarie (26 miliardi di euro del bilancio comunitario e 7,5 miliardi di risorse proprie BEI, per un totale di 33,5 miliardi nel quinquennio 2015-2020) per mobilitare fino a 500 miliardi complessivi di nuovi investimenti entro il 2020. L'obiettivo iniziale del programma - mobilitare entro 3 anni (luglio 2018) 315 miliardi di investimenti nell'Unione - è stato raggiunto. Due terzi di questi investimenti sono investimenti del settore privato, il cui stimolo è tra gli obiettivi del Piano. Complessivamente, il Piano ha concorso a rilanciare gli investimenti nell'Unione, che a seguito della crisi finanziaria e del debito sovrano, avevano subito una caduta del 15 per cento rispetto al 2008.

Come per il Piano Juncker, lo scopo del nuovo programma è sostenere gli obiettivi delle politiche dell'Unione attraverso la mobilitazione di investimenti pubblici e privati nell'area, per sopperire ai fallimenti di mercato e alla mancanza di investimenti che impediscono il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, competitività e crescita inclusiva dell'Unione.

Attraverso il fondo di garanzia, il piano finanzia soggetti economici che presentano un rischio del quale i finanziatori privati non possono o non vogliono farsi carico, promuovendo la competitività dell'economia dell'Unione, la crescita sostenibile, la resilienza e l'inclusione sociale, l'integrazione dei mercati dei capitali nell'UE, secondo gli obiettivi delle politiche dei diversi settori.

L'attuale proposta mira a raggruppare gli attuali 16 strumenti di sostegno agli investimenti, basati su garanzia comunitaria, in un solo strumento, rendendolo accessibile a una molteplicità di soggetti. Inoltre sarà complementare con altri programmi europei e potrà essere collegato ai finanziamenti con i fondi strutturali e di investimento europei; saranno rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità; si rafforzerà il carattere regionale e le economie di scala, la diversificazione e si condivideranno le soluzioni di finanziamento innovative.

L'ammontare complessivo della garanzia, a valere sui 7 anni del bilancio, sarà di 38 miliardi, che si stima daranno luogo, con l'ausilio di circa 10 miliardi di altre garanzie dei partners finanziari, a 650 miliardi di euro di ulteriori nuovi investimenti. Queste garanzie saranno ripartite in 4 grandi settori, per soddisfare altrettanti obiettivi di politica economica: a) infrastrutture sostenibili; b) ricerca, innovazione e digitalizzazione; c) piccole e medie imprese; d) investimenti sociali (microfinanza, istruzione, sanità etc). Una novità rilevante della proposta consiste nel rendere accessibile la garanzia, in modo diretto, non solo alla BEI ma anche a "partner institutions" della Commissione, che possono essere sia istituzioni nazionali (National Partners Institutions, quali ad es. la Cassa Depositi e Prestiti), sia multilaterali (ad esempio la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, o la Banca del Consiglio d'Europa). Indicativamente, un

quarto delle risorse a garanzia sarebbero destinate a questi nuovi partners, mentre le restanti sarebbero destinate, come oggi, ai progetti di finanziamento proposti da BEI, pur in collaborazione con altri partners. Anche la *governance* dell'intero programma è affidata all'insieme dei partners, cui sarebbe attribuita sia la valutazione dei progetti, sia il perseguimento degli obiettivi dell'Unione, con il coordinamento della Commissione europea.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta legislativa rispetta il principio di attribuzione, rilevandosi la correttezza della base giuridica indicata dalla Commissione europea (art. 172, 173, 175, terzo comma e art. 182, par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme ai principi di sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) in quanto il programma InvestEU riguarderà gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti per sostenere le priorità politiche dell'UE, consentendo al comparto degli Stati membri (con carattere volontario) di rimediare a specifici fallimenti del mercato e a carenze di investimenti avvalendosi di prodotti finanziari progettati a livello centrale, al fine di garantire un uso più efficiente delle risorse in termini geografici ove ciò sia giustificato.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto un intervento a livello europeo garantisce che una massa critica di risorse possa essere mobilitata per massimizzare l'impatto degli investimenti sul terreno. La proposta non si sostituisce agli investimenti degli Stati membri, anzi è ad essi complementare concentrandosi, in particolare, sul sostegno a progetti che presentano un valore aggiunto per l'UE.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva, in quanto si basa su l'esperienza di un piano per gli investimenti già esistente, particolarmente favorevole per il nostro Paese, primo prenditore di fondi nel 2017 e, in particolare, per le piccole e medie imprese, che hanno potuto più facilmente beneficiare dei prestiti, intermediati dal settore finanziario, sostenute da garanzie europee. Tali prestiti sono resi disponibili a tassi più favorevoli e scadenze più lunghe di quelli che queste imprese potrebbero ottenere diversamente. Nella proposta corrente saranno mantenuti gli altri due pilastri del Piano precedente, il polo di consulenza (InvestEU Advisory Hub) che fornirà alle imprese l'assistenza tecnica necessaria per identificare, preparare, sviluppare, strutturare, appaltare e mettere in atto i progetti, e il portale di comunicazione (InvestEU Portal) che aiuterà a diffondere le richieste di finanziamento e mettere in contatto potenziali finanziatori e le imprese proponenti i progetti. A questi si affiancherà un nuovo pilastro per le operazioni miste (blending operations), per associare più agevolmente che in passato risorse europee a fondo perduto (ad esempio i fondi strutturali) a strumenti finanziari quali garanzie e i prestiti.

Il programma InvestEU è peraltro complementare ai Fondi strutturali e d'investimento europei. Al fine di facilitare l'impiego di taluni Fondi in regime di gestione concorrente (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di coesione, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), mediante prodotti finanziari, gli Stati membri avranno la possibilità di avvalersi del programma InvestEU. Le azioni del programma InvestEU dovrebbero essere utilizzate per rimediare alle carenze del mercato o alle situazioni di investimento

subottimali in modo proporzionato, evitando le duplicazioni o l'esclusione dei finanziamenti privati, con un evidente valore aggiunto europeo.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta, nella forma di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, è alla prima stesura e sarà discussa dai consiglieri finanziari presso l'Unione europea e dal Parlamento europeo, e, nell'insieme, richiederà alcune modifiche per poter essere operativa. Tra queste, le principali sono:

1. Necessità di trovare un accordo con BEI per la gestione della garanzia, la gestione del rischio e la prevedibilità delle risorse a questa assegnate. In questi aspetti InvestEU si discosta sostanzialmente dal precedente Piano, in quanto centrato sulla gestione delle garanzie e dei comitati di valutazione dei progetti da parte della Commissione europea, ai quali la BEI oppone il suo mandato di Banca dell'Unione con finalità di promuovere gli investimenti e la sua esperienza di gestione di successo del Piano corrente;
2. Necessità di organizzare la gestione del programma (*governance*) su criteri di efficienza e competenza. Affidare ai singoli paesi membri e alle istituzioni bilaterali di promozione nazionale la *governance* del processo, sia nella valutazione dei progetti di investimento sia nella valutazione del rischio e delle garanzie potrebbe non soddisfare i criteri di efficienza e di proporzionalità, non necessariamente promuovere le politiche europee, e penalizzare i paesi non in grado di competere con quelli più grandi o di maggiore esperienza nella attrazione dei fondi europei. Sarà necessario valutare anche i costi del ricorso a questo modello di *governance*;
3. Necessità di definire la natura dei rischi coperti dalla garanzia, i criteri per la loro valutazione e per la definizione del prezzo della garanzia.
4. Necessità di attribuzione a esperti la gestione del portafoglio rischi.

Il processo negoziale prevede che la proposta di nuovo Regolamento presentata dalla Commissione sia analizzata e discussa dalle formazioni consiliari competenti, e quindi in primo luogo dal Consiglio Ecofin, e dal Parlamento Europeo, a partire dal settembre 2018.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Dalla proposta in esame non deriva un incremento degli oneri a valere sulla finanza pubblica nazionale a titolo di maggiore contribuzione dell'Italia al bilancio comunitario, rispetto ai massimali di spesa da contemplare nell'ambito del QFP 2021/2027.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Non si rilevano effetti dal punto di vista ordinamentale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta non incide sulle competenze di regioni e autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si rilevano effetti diretti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non si rilevano effetti diretti sulle attività dei cittadini e sulle imprese.